



COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2017

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 15.05.2019

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 07.05.2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con D.C.C. n. 9 del 13/03/2017 e successive modifiche

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Finalità del regolamento	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Esercizio dell'attività	4
Art. 5 Autorizzazione con posteggio	4
Art. 6 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati	5
Art. 7 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi	5
Art. 8 Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi	6
Art. 9 Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti	6
Art. 10 Divieti di vendita	6
Art. 11 Piano delle aree per il commercio su posteggio	7
Art. 12 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	7
Art. 13 Normativa igienico-sanitaria	7
Art. 14 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione di posteggio	7
Art. 15 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	8
Art. 16 Svolgimento dell'attività in forma itinerante e divieti	8
Art. 17 Sanzioni	8
Art. 18 Disposizioni finali	9
<i>Allegato A Mercato del martedì – venerdì</i>	10
<i>Allegato B Aree di commercio su posteggio nelle zone costiere</i>	11
<i>Allegato C Posteggi temporanei da assegnare in occasione di sagre e festività</i>	16
<i>Allegato D Manifestazioni ed esposizioni tematiche</i>	18
<i>Allegato E Iniziative promozionali estemporanee</i>	20
<i>Planimetria generale Aree Allegato B</i>	22

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Capo II art. 15, commi 15 e 16 della Legge Regionale 18.05.2006, n. 5 riportante "Disciplina generale delle attività commerciali" e della Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.04.2007, art. 9, riportante criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche.

Art.2 Finalità del regolamento

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art.3 Definizioni

In conformità alla legge regionale sopra richiamata e per l'ambito di applicazione del presente regolamento sono riportate le seguenti definizioni:

- a) Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- d) Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
- e) Fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- f) Presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- g) Presenze effettive in una Fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- h) Posteggio libero: il posteggio all'interno di un mercato esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale,

o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

Art. 4 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per un periodo massimo di 10 anni¹;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, e su posteggi liberi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto a DUAAP presentata da persone fisiche o, in caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da soci illimitatamente responsabili.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2006 e s.m.i presentata ad un comune della Regione Sardegna sede di posteggio, abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. La DUAAP per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago e nei posteggi liberi dei mercati.

5. La DUAAP può essere presentata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, da chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata a determinate tipologie merceologiche.

6. È vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'accompagnamento dell'originale della DUAAP da esibire agli organi di vigilanza e controllo.

Art. 5 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è soggetta alla presentazione di una DUAAP.

2. Per ottenere la concessione della corrispondente area di posteggio ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito bando di gara.

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune con le modalità indicate nell'avviso pubblico.

4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa (colui dal quale un soggetto acquista a titolo derivativo un diritto per atto tra vivi o mortis causa).
2. l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

¹ Come Modificato con D.C.C. n. 22 del 07.05.2020

- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, è prevista la possibilità dell'assegnazione di punteggio per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari (tipologia dei prodotti offerti in vendita, caratteristiche della struttura utilizzata);
- c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla segnalazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva;
- d) criterio relativo alla regolarità del pagamento TOSAP.

Articolo 6 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultino vacanti all'orario di inizio delle vendite vengono assegnati dagli agenti della polizia locale per quella sola giornata di mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici presenti nel mercato (cd. "spuntisti").
2. Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, comma 2 e 3, della L.R. 5/2006, e in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico comprovati con l'esibizione dell'attestazione di versamento, contenente la causale con l'indicazione della data di occupazione. L'assegnazione sarà effettuata, per ciascun settore merceologico, a chi ha il più alto numero di presenze, riferita all'autorizzazione utilizzata sul mercato di cui trattasi.
3. I titolari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di spunta dopo gli operatori spuntisti.
4. Lo spuntista che a seguito di assegnazione del posteggio non attivi la vendita o abbandoni il mercato prima delle ore 12.00 non ha diritto alla validazione della presenza.
5. Al fine della predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi giornalieri o definitivi resisi vacanti, l'ufficio di polizia locale mantiene apposito registro nel quale vengono annotate le presenze degli spuntisti. Sul registro sono riportati, per ciascun operatore, nome e cognome, domicilio, numero di codice fiscale, partita IVA del titolare dell'autorizzazione, estremi e tipologia dell'autorizzazione, settore merceologico autorizzato, numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.
6. Lo spuntista che non si presenta al mercato per 52 settimane consecutive viene cancellato dalla graduatoria.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui il medesimo soggetto sia titolare.
8. È confermata la graduatoria degli spuntisti conservata agli atti dell'ufficio di polizia locale.

Art. 7 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. L'assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 2, lettera h) ha validità giornaliera ed è effettuata esclusivamente a favore di operatori in forma itinerante.

2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli e coltivatori diretti; in assenza di imprenditori agricoli o coltivatori diretti o in mancanza della copertura dei posteggi a loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata alle altre categorie di operatori.
3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

Art. 8 Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi

1. Nel mercato e nei posteggi è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, nei soli spazi previsti e posizionati longitudinalmente rispetto alla strada o al perimetro della piazza.
2. In caso di particolari e avverse condizioni meteorologiche è consentito derogare a quanto disposto nel precedente comma, previa autorizzazione del personale di polizia locale.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi mediante l'uso di apparecchi di amplificazione.
4. I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato per il solo esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
5. È vietata a qualsiasi titolo la cessione a terzi integrale, parziale o temporanea del posteggio avuto in concessione.
6. I venditori debbono mantenere puliti e ordinati i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in forma differenziata in appositi recipienti da tenersi sotto il banco.
7. I venditori devono aver cura di non danneggiare, deteriorare, lordare o imbrattare gli impianti dei mercati. È vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo. È altresì vietato depositare rifiuti presso le aiuole pubbliche o ingombrare lo spazio adiacente alle stesse. I contravventori saranno passibili di sanzione amministrativa e saranno tenuti a risarcire previa diffida i danni derivanti dagli atti compiuti.
8. Salvo i casi di avverse condizioni meteorologiche, gli operatori titolari dovranno obbligatoriamente esercitare l'attività nel mercato fino alle ore 12.00. L'abbandono del mercato prima di tale termine sarà considerato e registrato come assenza non giustificata.

Art. 9 Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti

1. I cartellini indicanti i prezzi delle merci e dei prodotti esposti in vendita, per i quali sussista l'obbligo di legge della pubblicità del prezzo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori e con preciso riferimento alle specifiche qualità e quantità in vendita.

Art. 10 Divieti di vendita

1. Sui mercati e in forma itinerante è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie.
A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, anche se non esposte al pubblico.
2. È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213.
3. Sono vietate l'esposizione e la vendita di armi, esplosivi e oggetti preziosi.

4. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 11 Piano delle aree per il commercio su posteggio

1. L'area della Piazza Mercato/Via San Francesco è individuata come area destinata stabilmente al commercio su aree pubbliche su posteggio, per lo svolgimento del mercato settimanale annuale.

2. Le aree destinate al commercio su posteggio, limitatamente al periodo estivo, nelle zone costiere, sono individuate nell'allegato B, ove vengono stabilite anche alcune prescrizioni specifiche ad integrazione della disciplina contenuta nel presente regolamento.

3. Il Comune individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.

Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. Per la disciplina di svolgimento del mercato serale estivo, si rinvia al regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2017.

Art. 12 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.

2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve dare comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, avendo comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio connessa.

3. La cessione o gestione dell'attività a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

Art. 13 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. È vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Art. 14 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta da presentare prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese;

b) decadenza dalla concessione del posteggio per suo mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 90 giorni, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio

da giustificare con certificati medici da presentare tempestivamente al Comune entro cinque giorni dalla prima assenza dal mercato;

c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, della L.R. 5/2006;

2. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando il termine previsto per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, si provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica o tramite posta elettronica certificata.

Art. 15 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Per l'esercizio del commercio esclusivamente in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) art. 15 comma 4, della L.R. n. 5/2006, è necessario presentare una DUAAP al comune in cui il richiedente ha la residenza, se trattasi di persona fisica o la sede legale, se trattasi di società.

Art. 16 Svolgimento dell'attività in forma itinerante e divieti

1. Il commercio itinerante può essere svolto nei periodi e negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.
2. Il Sindaco, con ordinanza motivata, può individuare le zone in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per la tutela di aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 20 minuti e con obbligo di spostamento di almeno 500 metri da un punto di sosta a quello successivo.

4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al suo trasporto.

5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

7. Per quanto riguarda la disciplina del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime, si rimanda all'apposito regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 17 Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni stabilite dalla L.R. 18.05.2006, n. 5 e s.m.i e dal D.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 7-bis, per le fattispecie di seguito elencate:

a) Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla confisca delle attrezzature e della merce (art. 18, comma 1, L.R. n. 5/2006).

b) Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria (art.18, comma 4, L.R. n. 5/2006).

c) Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 7 bis D.lgs. 267/2000).

2. Copia del verbale di contestazione dovrà essere trasmesso a cura dell'ufficio di polizia locale entro giorni 5 dall'accertamento della violazione all'ufficio attività produttive per l'adozione dei provvedimenti di competenza; in caso la contestazione sia riferita a occupazioni del suolo pubblico irregolari il verbale di accertamento dovrà essere trasmesso all'ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

4. L'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di novanta giorni del ricevimento del rapporto o del ricorso.

5. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alle leggi statali e regionali in materia.

ALLEGATO A

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' E DEL VENERDI'

Carattere: Annuale

Ubicazione: Piazza Mercato/Via San Francesco

Posteggi: 15

n. posteggi settore alimentare: 2

n. posteggi settore non alimentare: 8

n. posteggi riservati agli artigiani: 1

n. posteggi riservati ai produttori agricoli: 4

n. posteggi liberi: 0

Giorno di vendita: martedì e venerdì

Orario di accesso: 07,00 – 08,00

Orario di vendita: 08,00 – 13,00

Orario di sgombero: 13,00 – 14,00

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

Per l'esercizio dell'attività nel mercato settimanale si applicano in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 17 e 18 del presente Regolamento.

ALLEGATO B

AREE COMMERCIO SU POSTEGGIO NELLE ZONE COSTIERE²

Per il periodo estivo, dal 15 giugno al 30 settembre, è consentito, secondo le modalità di seguito specificate, l'esercizio dell'attività del commercio su posteggio **esclusivamente** nelle aree in prossimità delle zone costiere elencate di seguito e individuate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

L'Amministrazione si riserva annualmente la possibilità di poter differire il termine della stagione estiva fissato al 30 settembre mediante proroga al 31 ottobre dell'anno di riferimento, in caso di circostanze tali da favorire l'allungamento della stagione estiva.

CARATTERE: Stagionale (dal 15 giugno fino al 30 settembre, con possibilità di proroga al 31 ottobre)

UBICAZIONE E NUMERO DI POSTEGGI:

- Località Cala Ginepro presso Area Parcheggio Camping Cala Ginepro

Tipologia	Numero posteggi da assegnare
COMMERCianti SETTORE NON ALIMENTARE	N. 6
PRODUTTORI AGRICOLI	N. 2
HOBBISTI - OPERATORI DELL'INGEGNO	N. 2
Totale posteggi	N. 10

- Località Cala Liberotto presso Bar Su Cuile

Tipologia	Numero posteggi da assegnare
COMMERCianti SETTORE NON ALIMENTARE	N. 2

² Come modificato con D.C.C. n. 22 del 07.05.2020

PRODUTTORI AGRICOLI	N. 2
HOBBISTI - OPERATORI DELL'INGEGNO	N. 2
Totale posteggi	N. 6

- Località Marina di Orosei

Tipologia	Numero posteggi da assegnare
COMMERCIANTI SETTORE NON ALIMENTARE	N. 3
PRODUTTORI AGRICOLI	N. 2
HOBBISTI - OPERATORI DELL'INGEGNO	N. 2
Totale posteggi	N. 7

- Località Su Petrosu

Tipologia	Numero posteggi da assegnare
COMMERCIANTI SETTORE NON ALIMENTARE	N. 3
PRODUTTORI AGRICOLI	N. 2
HOBBISTI - OPERATORI DELL'INGEGNO	N. 2

Totale posteggi	N. 7
-----------------	------

*Nel caso in cui per una specifica località non pervenissero domande per una delle tipologie merceologiche previste, i posteggi a queste riservati NON potranno essere riassegnati agli operatori appartenenti ad una delle altre tipologie che, avendo presentato domanda, non risultassero assegnatari.

**Nel caso in cui, per una specifica località, non pervenissero domande per una delle tipologie merceologiche previste, i posteggi a queste riservati potranno essere riassegnati agli operatori appartenenti alla stessa tipologia che, abbiano presentato regolare domanda per un'altra località, tenendo conto del punteggio attribuitogli in graduatoria.

GIORNI DI VENDITA: Da stabilirsi con apposita Deliberazione della Giunta Comunale

ORARIO: Dalle 10:00 alle 18:00

PROROGA DURATA PERIODO ESTIVO: Da stabilirsi con apposita Deliberazione della Giunta Comunale

IMPORTO DA VERSARE: Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della Tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

SETTORE NON ALIMENTARE: abbigliamento, bigiotteria, accessori, articoli da mare

SETTORE ALIMENTARE: produttori agricoli.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati a partecipare devono presentare domanda sull'apposito modello d'istanza e nelle forme di legge, esclusivamente nel periodo indicato nell'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Orosei. La domanda dovrà contenere:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- indicazione dei beni da esporre, vendere o scambiare;
- autocertificazione con la quale si dichiara di essere:
 - artigiani regolarmente iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
 - titolari di regolare autorizzazione per il commercio in forma itinerante su area pubblica, regolarmente iscritti al registro delle Imprese presso le Camere di Commercio delle Province di appartenenza;
 - operatori che esercitano l'attività di creazione, vendita e/o esposizione di opere d'arte e d'ingegno creativo per la quale non si applica il D.lgs. n. 114 ai sensi dell'art. 4 comma 2° lettera h);
 - antiquari regolarmente riconosciuti ed in possesso della documentazione comprovante la regolarità dell'esercizio effettuato;
 - consorzi o associazioni di operatori ambulanti regolarmente costituiti la cui sommatoria del numero di stalli ad essi destinati non può eccedere il 60% del numero totale degli stalli presenti nell'area mercatale;
 - Produttori agricoli in possesso delle prescritte autorizzazioni per la vendita diretta su area pubblica dei prodotti della propria azienda agricola.

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

- Per gli artigiani: il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane aggiornato all'anno di presentazione della domanda di partecipazione.
- Per i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica: la visura camerale aggiornata all'anno di presentazione della domanda di partecipazione.
- Per gli artisti e hobbisti: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante di essere venditore non professionale con l'indicazione della provenienza dei beni oggetto dell'esposizione o vendita e la propria attività professionale principale o eventualmente il tesserino rilasciato dal Comune di residenza.
- Per gli antiquari: la documentazione comprovante la regolarità dell'esercizio effettuato.
- Per i consorzi o associazioni di operatori ambulanti: l'atto costitutivo del consorzio o associazione e la documentazione relativa a ciascun operatore.
- Per i produttori agricoli: l'autorizzazione per la vendita diretta su area pubblica dei prodotti provenienti dalla propria azienda.

Sarà inoltre necessario dimostrare, con ricevute e attestazioni di pagamento, la regolarità del pagamento TOSAP negli anni precedenti.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e per gli stranieri copia del permesso di soggiorno.

Le domande di partecipazione al mercato estivo aree costiere dovranno essere corredate di marca da bollo secondo il fac-simile di domanda allegato al relativo BANDO-AVVISO che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Orosei.

Le domande possono essere consegnate a mano, trasmesse tramite PEC o raccomandata a/r.

Le domande consegnate, trasmesse o inviate fuori del periodo indicato nel bando-avviso e con modalità diverse da quelle indicate nel bando non saranno prese in considerazione.

Eventuali incompletezze dovranno essere regolarizzate entro il termine assegnato dall'ufficio competente.

Non costituiranno oggetto di regolarizzazione le domande prive di firma.

Nella domanda dovrà essere indicata la preferenza per una delle aree disponibili: in caso di presentazione di più domande per aree diverse, ciascun operatore potrà risultare assegnatario di un solo posteggio.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

- l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.
- l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa (colui dal quale un soggetto acquista a titolo derivativo un diritto per atto tra vivi o mortis causa).

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari è prevista la possibilità dell'assegnazione di punteggio per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a

rispettare eventuali condizioni particolari (tipologia dei prodotti offerti in vendita, caratteristiche della struttura utilizzata)

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla segnalazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva;

d) criterio relativo alla regolarità del pagamento TOSAP

VIOLAZIONI, CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

a) svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;

b) preparare pasti o piccole refezioni;

c) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti alla propria attività espositiva;

d) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;

e) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;

f) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;

g) vendita di prodotti contraffatti;

h) vendita di prodotti di provenienza illecita;

i) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.

2. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

3. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a) - e) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a) - e) del comma 1.

4. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. f) - i) del comma 1. L'accertamento di una di tali violazioni comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Orosei potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno di immagine.

5. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione, nella stagione successiva.

6. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

ALLEGATO C

POSTEGGI TEMPORANEI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI SAGRE E FESTIVITA'

Individuazione e localizzazione posteggi temporanei da assegnare in occasione di sagre e feste paesane.

Carattere: Temporaneo

Ubicazione: Piazza Del Popolo, Piazza Sas Animas, Via Nazionale, Via Del Mare, Via Santa Veronica, Via San Francesco, Zona Santuario Madonna del Rimedio, Località Santa Maria 'e Mare, Località Tanca Idda

Numero dei posteggi: indefinito

Si tratta di posteggi da assegnare temporaneamente in occasioni di sagre e festività per la vendita di dolci, torrone e frutta secca, prodotti alimentari e non alimentari, prodotti agricoli, artisti, artigiani, hobbisti, con possibilità di concentrazione delle strutture in uno solo dei siti, a seconda del luogo ove si svolgono le sagre e festività.

La domanda di assegnazione deve essere presentata sull'apposito modello predisposto dagli uffici comunali **almeno 10 giorni prima della festa o della sagra.**

I posteggi sono assegnati a operatori in possesso di autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 5/2006, se commercianti.

L'assegnazione sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate dagli operatori negli ultimi 3 anni, combinato con la data di presentazione della domanda. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio in presenza degli interessati.

Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva;
- d) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- e) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;
- f) vendita di prodotti contraffatti;
- g) vendita di prodotti di provenienza illecita;
- h) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.

2. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

3. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a) -d) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione.

4. La concessione è immediatamente revocata a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. e) -h) del comma 1. L'accertamento di una di tali violazioni comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Orosei potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.

5. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.

6. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

ALLEGATO D

MANIFESTAZIONI E ESPOSIZIONI TEMATICHE

Carattere: Temporaneo

Importo da versare: deliberato dalla Giunta comunale

Ubicazione: Centro Storico

Le aree del centro storico sono individuate con lo scopo di accrescerne la fruibilità, valorizzandole attraverso momenti di animazione e al fine di prevenire situazioni di decadimento qualitativo, prevedendo inoltre l'assegnazione ad associazioni o enti senza scopo di lucro, a soggetti promotori di attività culturali, turistiche e commerciali, al fine di consentire iniziative quali, a mero titolo esemplificativo:

- mostre-scambio di collezionismo, artigianato, antiquariato, hobbistica, arte, cultura e creazioni del proprio ingegno;
- mercatini tematici (es. produzioni biologiche);
- prodotti tipici regionali.

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini tematici possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti e ai relativi cicli di lavorazione e produzione e si possono realizzare attività di divulgazione e valorizzazione di aspetti tradizionali e artigianali tipici del territorio locale.

Le attività possono avere esclusivamente carattere temporaneo e prolungarsi per un tempo massimo di 15 giorni continuativi.

L'area sarà assegnata compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione comunale.

I soggetti promotori interessati a proporre all'Amministrazione comunale una delle iniziative di cui sopra dovranno presentare, almeno **quindici giorni prima dell'evento**, la richiesta contenente la descrizione dell'iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione, degli orari, del numero presunto dei partecipanti, gli adempimenti relativi alla tutela dell'incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario per caratterizzare la manifestazione e dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione o ente;
- b) relazione descrittiva della manifestazione;
- c) elenco partecipanti alla manifestazione con l'indicazione della tipologia dei prodotti che ciascun partecipante espone, scambia o vende.

Il soggetto promotore è ritenuto unico responsabile per tutta la durata della manifestazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'area concessa, in particolare per gli aspetti sotto elencati:

- a) obbligo del rispetto di tutte le zone verdi, alberi, fioriere e degli eventuali arredi urbani;
- b) divieto di utilizzo di generatori autonomi di energia
- c) divieto di utilizzo di apparecchi per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- d) divieto di abbandonare rifiuti di qualunque genere nell'area concessa.

Eventuali altre prescrizioni particolari, connesse alla natura della manifestazione, potranno essere disposte dall'Amministrazione comunale e riportate nella concessione.

Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva;
- d) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;
- e) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- f) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;
- g) vendita di prodotti contraffatti;
- h) vendita di prodotti di provenienza illecita;
- i) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.

7. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

8. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a) -d) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a) -d) del comma 1.

9. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. e) -i) del comma 1. L'accertamento di una delle violazioni ricomprese alle lett. f) – i) comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Orosei potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.

10. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.

11. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

ALLEGATO E

INIZIATIVE PROMOZIONALI ESTEMPORANEE

Ubicazione: da definire con delibera della Giunta comunale

Importo da versare: come deliberato dalla Giunta comunale

Le aree definite come sopra indicato saranno assegnate temporaneamente per la specifica promozione delle seguenti attività:

- promozione di attività ricettive;
- promozione di attività commerciali;
- promozione di attività artigianali;
- promozione di attività di ristorazione o somministrazione;
- promozione di attività di servizio in genere.

Le aree saranno assegnate compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione comunale.

Le iniziative promozionali correlate a un'attività che viene esercitata in un'unità locale devono essere esclusivamente contigue al luogo in cui è esercitata l'attività da promuovere, intendendo per "contigue" la loro immediata adiacenza all'ingresso dell'unità locale pertinente.

Le iniziative promozionali non correlate a un'attività esercitante in un'unità locale saranno posizionate nei soli spazi indicati ai richiedenti dall'Amministrazione comunale.

I soggetti promotori interessati a proporre all'Amministrazione comunale una delle iniziative di promozione dovranno presentare, **almeno quindici giorni prima dell'evento**, apposita richiesta contenente la descrizione dell'iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione, degli orari, del numero presunto dei partecipanti e gli adempimenti alla tutela dell'incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario a caratterizzare la promozione.

Dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione o ente;
- b) relazione descrittiva della promozione;
- c) elenco partecipanti alla promozione con l'indicazione della tipologia dei prodotti che ciascun partecipante espone, scambia o vende.

Il soggetto promotore è ritenuto unico responsabile per tutta la durata della manifestazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'area concessa, in particolare per gli aspetti sotto elencati:

- a) obbligo del rispetto delle zone verdi, alberi, fioriere e arredi urbani;
- b) divieto di utilizzo di generatori autonomi di energia;
- c) divieto di utilizzo di apparecchi per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- d) divieto di abbandonare rifiuti di qualunque genere nell'area concessa.

Eventuali altre prescrizioni particolari, connesse alla natura della manifestazione, potranno essere impartite nella concessione.

Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;

- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti alla propria attività espositiva;
- d) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;
- e) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- f) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;
- g) vendita di prodotti contraffatti;
- h) vendita di prodotti di provenienza illecita;
- i) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.

2. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

3. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a) -d) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a) -d) del comma 1.


4. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. e) -i) del comma 1. L'accertamento di una delle violazioni ricomprese alle lett. f) -i) comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Orosei potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.

5. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.


6. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

PLANIMETRIA GENERALE AREE ALLEGATO B


LOC. CALALIBEROTTO- CALAGINEPRO




LOC. CALAGINEPRO PRESSO CAMPEGGIO COMUNALE



LOC. CALALIBEROTTO PRESSO BAR "SU CUILE"



 **Comune di Orosei**
PROVINCIA DI NUORO

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI DA UTILIZZARE
DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO ESTIVO
PRESSO LE LOCALITA' CALALIBEROTTO E CALAGINEPRO

Tav.
1 PLANIMETRIA GENERALE AREA MERCATINI ESTIVI

Il Sindaco
Nino Canzano

←ORSEI - MAGGIO 2020→

